



N. 407/09 SENT  
N. 42/05 R.G.  
N. 3947/03 CRON  
N. 40/09 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona del Dr. Angelo Rizzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 42/2005 del Ruolo Generale

**IL CASO.it**

promossa

DA

[REDACTED] srl, [REDACTED],  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED] Banca d'Impresa con l'avv. [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] Banca spa con l'avv. [REDACTED] e [REDACTED]

Oggetto: anatocismo bancario.

\*\*\*\*\*

## CONCLUSIONI

Per la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante  
pro tempore: **IL CASO.it**

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c., dell’art. 7 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di c/c n. [REDACTED] ed ulteriori secondari e collegati, oggetto del rapporto tra [REDACTED] srl e la [REDACTED] Banca d’Impresa spa relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla Aziende di Credito sulla piazza e per l’effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del predetto rapporto e l’applicazione in via dispositiva ai sensi dell’art. 1284 comma 3 c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente”;

“ accertare e dichiarare la inefficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 comma 2° D. Lgs n. 385/93 delle variazioni dell’interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente al contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. [REDACTED] ed ulteriori secondari e collegati, oggetto del rapporto tra [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore e la [REDACTED] Banca d’Impresa spa”;

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2° comma c.c., dell’art. 7 commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di c/c nn. [REDACTED] e [REDACTED] ed ulteriori secondari e collegati, oggetto del rapporto tra [REDACTED] srl e [REDACTED] Banca d’Impresa spa relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese e d oneri applicata nel corso del predetti rapporti e per l’effetto dichiarare la inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame”;

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c n. [REDACTED] per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e per non convenute modalità di computo sull'addebito in c/c n. [REDACTED] di provvigioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale”;

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto di c/c n. [REDACTED] intercorrente tra [REDACTED] r [REDACTED] Banca d'impresa spa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale”;

“ accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra [REDACTED] e la [REDACTED] Banca d'Impresa spa in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito in esame”;

**IL CASO.it**

“ determinare il Tasso Effettivo Globale ( T.E.G.) dei suindicati rapporti bancari”;

“ accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G. la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della [REDACTED] Banca d'Impresa spa per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7.3.1996 n. 108 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 2° comma c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione”;

“ condannare la [REDACTED] Banca d'Impresa spa alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e /o rimosse oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore della [REDACTED]”;

“ dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria ai rapporti di c/c n. [REDACTED] e n. [REDACTED] intercorrenti tra [REDACTED] e [REDACTED] Banca d'Impresa spa essendo nulli per i motivi innanzi esposti ed in particolar modo delle fideiussioni omnibus prestate da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].”

“ condannare la [REDACTED] Banca d'Impresa spa a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio di sofferenza falsamente quantificato, riservando autonoma azione per il risarcimento del danno”;

“ condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.

#### **IL CASO.it**

Per [REDACTED]

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c., dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di c/c nn. [REDACTED] e [REDACTED] ed ulteriori secondari e collegati oggetto del rapporto tra [REDACTED] e [REDACTED] Banca spa relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dei predetti rapporti e l'applicazione in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 3° comma c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente”;

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2° comma c.c., dell'art. 7 commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di c/c nn. [REDACTED] e [REDACTED] ed ulteriori secondari e collegati, oggetto dei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED] Banca spa relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri fiscali applicata nel corso dei predetti rapporti e

per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame”;

“ accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto di c/c nn. [REDACTED] e [REDACTED] intercorrenti tra [REDACTED] e [REDACTED] Banca spa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta nonché per mancanza di valida giustificazione causale”;

“ accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere [REDACTED] e [REDACTED] Banca spa in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito in esame”;

“ determinare il Tasso Effettivo Globale ( T.E.G.) dei suindicati rapporti bancari”;

#### **IL CASO.it**

“ accertare e dichiarare previo accertamento del Tasso Effettivo Globale la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della [REDACTED] Banca spa per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7.3.1996 n. 108 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 2° comma c.c. del tasso legale senza capitalizzazione;

“ condannare la [REDACTED] Banca spa alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e /o riscosse oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore degli odierni istanti;

“ dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria ai rapporti di c/c in esame intercorrenti tra le parti in causa essendo nulli per i motivi innanzi esposti ed in particolar modo della fideiussione omnibus da M [REDACTED] A [REDACTED];

“ condannare la [REDACTED] Banca spa a rettificare le illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a

sofferenza falsamente quantificato riservando autonoma azione per il risarcimento dei danni;

“ condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.

Per la convenuta ██████████ Banca spa:

“ in via preliminare rigettare le domande di parte attrice, relative ai c/c oggetto di causa, in quanto prescritte per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 1442 e 2948 n. 4 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2946 c.c.”;

### **IL CASO.it**

“ nel merito e in via principale rigettare integralmente tutte le istanze ex adverso proposte in quanto infondate per i seguenti e principali motivi di diritto in alternativa fra loro: 1) il pagamento delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi costituisce adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e in quanto tale irripetibile; 2) in ogni caso secondo un'interpretazione storica del sistema delle fonti, gli usi contrari richiamati dall'art. 1283 c.c. non sono le consuetudini o usi normativi, ma gli usi in senso stretto intesi quali comportamenti reiterati nel tempo e nello spazio da una certa collettività; 3) le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono valide ed efficaci in quanto nel caso di anatocismo può essere applicata la disciplina di cui all'art. 1831 c.c.”

“ In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli usi bancari accertare e dichiarare l'irretroattività del revirement giurisprudenziale nei confronti delle banche in quanto hanno fatto legittimo affidamento sulla correttezza di tale modus operandi con la conseguenza che secondo il principio della tutela dell'affidamento tale diversa situazione di diritto non è operante nei loro confronti con efficacia retroattiva”.

In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie si domanda che l'On. Giudice voglia accertare lo squilibrio

contrattuale intervenuto a sfavore di [REDACTED] Banca spa e dichiarare la nullità dei contratti di c/c de quibus n. [REDACTED] e n. [REDACTED] dichiarando conseguentemente tenuta la Banca convenuta alla restituzione di complessivi € 2.242.383,04 risultanti da apposito ricalcolo del dott. A [REDACTED];

“ previa disapplicazione della perizia del dr. F [REDACTED] accertare e dichiarare l'inapplicabilità ai rapporti oggetto di causa di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi e dichiarare tenuta la Banca convenuta alla restituzione degli importi risultanti dalla perizia del dott. A [REDACTED] elaborata in senso conforme a quanto disposto dal Giudice con propria ordinanza del 14.7.2009 integrata con provvedimento del 18.9.2009;

“ in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'inapplicabilità ai rapporti oggetto di causa dell'art. 117 T.U.b. da sostituirsi con il tasso legale e dichiarare tenuta la Banca convenuta alla restituzione degli importi risultanti dalla perizia del dott. A [REDACTED];

**IL CASO.it**

“ in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'inapplicabilità ai rapporti oggetto di causa dell'art. 117 T.U.b. da sostituirsi con il tasso legale per il periodo antecedente l'entrata in vigore della L. n. 154/92 nonché per il periodo successivo l'applicabilità dei tassi BOT emessi nei 12 mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto e dichiarare tenuta la Banca convenuta alla restituzione degli importi risultanti dalla perizia del dott. A [REDACTED] elaborata in senso conforme a quanto disposto dal Giudice con propria ordinanza del 14.7.2009”;

“ in considerazione della complessità della trama del giudizio de quo si domanda che l'On. Giudice voglia in ogni caso disporre la compensazione delle spese legali tra le parti”.

Per [REDACTED] Banca d'Impresa spa:

“ in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attrice relativa al pagamento di interessi ed alla capitalizzazione trimestrale

antecedenti ai cinque anni o in subordine ai dieci anni della proposizione della presente domanda”;

**IL CASO.it**

“ comunque rigettare integralmente la domanda attrice in quanto carente di prova e del tutto infondata in fatto e diritto”;

“ in via riconvenzionale condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore nonché i sigg.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella loro qualità di fideiussori, al pagamento della complessiva somma di € 1.309.432,36 oltre successivi interessi al soddisfo e con condanna degli attori al pagamento di spese e competenze di causa”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 4 cpc e 118 disp. att. cpc nel testo introdotto dagli artt. 45 e 53 della Legge n. 69 del 18.6.2009 trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della Legge 4.7.2009 ai sensi dell'art. 58 2° comma.

Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare la preliminare eccezione di prescrizione proposta sia dalla Difesa di [REDACTED] Banca spa e che di [REDACTED] Banca d'Impresa spa.

Il Tribunale non ha motivo per non condividere la migliore giurisprudenza ( ex multis Cass. 10.5.2007 n. 10692) la quale ritiene che, nel contratto di c/c, il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizione, va con certezza individuato, nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di



accreditamenti e prelevamenti, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che, possono e vengono, in maniera definitiva, accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (Corte di Appello di Lecce n. 97 del 19.2.2009; Corte di Appello di Lecce n. 568 del 22.7.2008).

### **IL CASO.it**

L'eccezione così come proposta, quindi, non ha pregevolezza giuridica e va pertanto disattesa.

Sul punto, va inoltre osservato, che l'approvazione tacita dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile, il che non impedisce o vieta al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed un'altra è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda il primo profilo, cioè quello della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione della decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica ( cfr. Cass. 8.5.2008 n. 11466; Cass. 10.5.2007 n. 10692; Corte di Appello di Lecce n. 568 del 22.7.2008).

Né miglior sorte va riservata alla tesi difensiva dei convenuti Istituti bancari secondo cui la ripetizione sarebbe inammissibile perché la corresponsione degli interessi sarebbe avvenuta spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali, sicché, ai sensi dell'art. 2034 c.c., sarebbe legittima la retentio delle somme percepite.

Osserva il Tribunale che il pagamento spontaneo di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto al

detto addebito sul c/c del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione di quest'ultimo ( Cass. 4.11.2004 n. 21095; Cass. 2262/1984): infatti, nel caso de quo, mancano tutti i presupposti richiesti dall'art. 2034 c.c. per la solutio retentio e cioè la volontà e spontaneità del pagamento, nonché il dovere morale o sociale in adempimento del quale è effettuato il pagamento medesimo.

### **IL CASO.it**

Non si può non riconoscere, quanto ai requisiti della volontà e spontaneità della solutio, che nel contratto di c/c è la banca a tenere il conto, sicché tutte le annotazioni sono effettuate di sua iniziativa e quindi, i pagamenti, non possono definirsi "spontanei" nel senso richiesto dalla norma.

Quanto al requisito del dovere morale o sociale appare agevole rilevare che tale dovere è, per sua natura, giuridicamente non vincolante, mentre l'addebito di interessi determinati, mediante rinvio agli usi di piazza, ovvero capitalizzati trimestralmente, è avvenuto in esecuzione di obbligo giuridico fondato su di un patto negoziale poi dichiarato nullo, né è superfluo osservare che la doverosità morale o sociale di un atto è sussistente quando, alla stregua della coscienza del comune sentire della società, l'atto è moralmente o socialmente necessario e la sua inosservanza comporta un giudizio di riprovazione e disistima, circostanze che certamente non appaiono ricorrere nei rapporti cliente-banca.

Decisamente infondata s'appalesa poi l'eccezione attorea relativa alla asserita tardiva costituzione della [REDACTED] Banca d'Impresa spa ai fini dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale, avvenuta, peraltro, nei termini atteso che la vocatio in ius era stata fissata in citazione per il dì 4.5.2005 mentre la banca si è costituita il 14.4.2005 e cioè al ventesimo giorno prima dell'udienza in ossequio, quindi, al disposto ex art. 166 cpc.

Tanto premesso, è d'uopo, analizzare le molteplici contestazioni attoree relative alla validità di talune clausole regolanti il rapporto contrattuale di apercredito intercorso tra la società e la banca convenuta.

Va rilevato, in ordine alla denuncia di invalidità della clausola determinativa degli interessi mediante il rinvio agli usi della piazza ( cfr. art. 7 delle norme che regolano il c/c in questione), che con detta clausola “ uso piazza” la banca si garantisce il diritto di variare il tasso di interesse, creditore e debitore, nel corso del rapporto alle condizioni praticate usualmente dagli istituti di credito su piazza, intendendosi con tale termine la sfera di operatività o di competenza territoriale dei predetti.

E' altresì noto che per i contratti stipulati successivamente al 9.7.1992 la clausola “ uso piazza” è nulla ex lege ai sensi dell'art. 4 comma 3° Legge n. 154/92 in relazione all'art. 11 comma 4° stessa legge ed in seguito dall'art. 117 comma 6° D.L.vo n. 385/93.

#### **IL CASO.it**

Nel caso di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U.b., la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale.

Ed invero, il requisito della necessaria determinazione per iscritto degli interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili: è tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento “ alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza” o espressioni analoghe data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso effettivamente riferirsi ( Cass. n. 11566/2008; Cass. n. 12222/2003; Cass. n. 4490/2002).

Va dunque dichiarata la nullità delle clausole contenute nei contratti di c/c in questione nella parte in cui il saggio di interesse applicato è individuato per relationem mediante il rinvio agli usi della piazza.

Accertata quindi la nullità della clausola " uso piazza" contenuta nei contratti originari del rapporto bancario intestato a [REDACTED] stipulato anteriormente al 9.7.1992 data in cui è entrata in vigore la legge sulla trasparenza n. 154/1992, va stabilito cosa accada degli interessi addebitati in forza di detta pattuizione invalida, cioè occorre verificare se lo ius superveniens abbia avuto incidenza sui conti in esame.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, i contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 154/92, sono ad essa assoggettati limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva al 9.7.1992 con la conseguenza che, rispetto a queste ultime, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, vanno applicati i tassi indicati dall'art. 117 comma 7° lett. a) D.L.vo 385/93 già art. 5 L. n. 154/92 ( Trib. Salerno 3.3.2008; Trib. Roma 227.1.2003; Trib. Monza 4.2.1999; Trib. Roma 19.2.1998).

#### **IL CASO.it**

Secondo altro orientamento, invece, non può essere applicato, quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo c.d. " uso piazza" quello previsto dall'art. 117 comma 7° D. L.vo n. 358/1993 in quanto tale norma è priva di effetti retroattivi ( Cass. 8.5.2008 n. 11466; Cass. 1.3 2007 n. 4853; Cass. 25.11.2003 n. 17945; Corte di Appello di Lecce n. 568/2008; Corte di Appello di Lecce n. 22.10.2001; Trib. Bari 27.2.2007; Trib. Reggio Calabria 18.2.2003, in motivazione Trib. Lecce Sez. Maglie n. 201 del 18.6.2009; Trib. Bari Sez. Rutigliano n. 5 del 9.1.2009; Trib. Pescara n.187/2008; Trib. Lecce sent. del 19.5.2008; Trib. Pescara n. 280 del 27.2.2007; Trib. Lecce n. 1787 del 5.12.2007 ( sentenze tutte edite sul sito web [www.studiotanza.it](http://www.studiotanza.it)).

Orbene, il Tribunale, non può non prestare adesione al secondo dei riferiti indirizzi, atteso che le disposizioni in tema di trasparenza bancaria, contenute nel T.U.b., non possono avere efficacia retroattiva: a riprova della correttezza di tale soluzione occorre evidenziare che, nel caso che occupa, la sanzione della nullità che colpisce la clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi della piazza deriva non dalla diretta applicazione dell'art. 4 L. n. 154/1992 ( che espressamente sancisce la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi) bensì dall'inosservanza del disposto dell'art. 1346 c.c. ( il quale, come detto, esige che l'oggetto del contratto sia quanto meno determinabile per relationem) in relazione all'art. 1418 c.c.

#### **IL CASO.it**

Il vizio di validità, in questa sede accertato, quindi, attiene alla struttura della fattispecie negoziale che, come detto, ha un oggetto indeterminabile in relazione alla misura degli interessi e non si correla alla violazione della norma proibitiva contenuta nella sopravvenuta legislazione bancaria.

Va fatta applicazione, dunque, degli ordinari principi in tema di successione delle leggi nel tempo: in particolare soccorre il principio della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, il che comporta che la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore.

Per costante interpretazione giurisprudenziale, poi, lo *ius superveniens* non si applica ai rapporti sorti anteriormente alla nuova legge ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificati del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso.

Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi, totalmente, dal

collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore ( cfr. Cass. n. 2433/2000).

Facendo applicazione dei principi di diritto appena enunciati, a giudizio del Tribunale e di pacifica evidenza che : a) il “ fatto generatore” dell’addebito degli interessi in una data misura è la clausola contrattuale che rinvia per la loro quantificazione agli usi della piazza; b) per tutte le ragioni in precedenza esposte tale clausola va dichiarata ab origine nulla si sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.; c) l’addebito degli interessi commisurati all’uso della piazza in epoca successiva all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria è strettamente legato con il fatto generatore invalido ( cioè, per l’appunto, alla clausola contenuta nel contratto); d) la disciplina giuridica del titolo negoziale ( il c.d. “ fatto generatore”) all’epoca della sua conclusione non consentiva, in assenza di un meccanismo sostitutivo normativamente previsto, alcuna inserzione automatica di clausole ex art. 1419 c.c.; e) l’integrazione ex art. 5 L. n. 154/1992 innova la precedente disciplina del fatto generatore, perché sostituisce imperativamente nel contratto parzialmente invalido la clausola nulla con una di contenuto diverso; f) l’art. 5 non può quindi trovare applicazione ai rapporti in corso ed in relazione alla sua entrata in vigore, per il generale principio di irretroattività della legge ordinaria.

#### **IL CASO.it**

A ciò si aggiunga, per completezza, che l’art. 161 comma 6° D.L.vo n. 385/93 ha espressamente sancito l’irretroattività delle nuove norme stabilendo che “ i contratti già conclusi... alla data di entrata in vigore del presente decreto restano regolati dalle norme anteriori” e che il secondo comma del medesimo articolo ha abrogato l’intera legge n. 154/1992, con l’esclusione del solo art. 10.

Sulla scorta di tali dati normativi, emerge in maniera evidente che: a) facendo salve le pattuizioni anteriori, l’art. 161 cit. impone di valutare la validità del contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del T.U.b. in

relazione ai principi generali in materia di contratti tra cui rientra il già richiamato art. 1346 c.c.; b) il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 5 L. n. 154/1992 è stato abrogato e con esso la norma di cui all'art. 11 comma 4° che conferiva efficacia alla predetta disposizione una volta decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; c) dunque, l'unica normativa vigente è quella del T.U.b. che espressamente non si applica ai contratti anteriormente conclusi, mentre la legge sulla trasparenza che, in mancanza di una norma transitoria relativa all'efficacia, aveva dato spazio ai sopra citati problemi interpretativi, non può più trovare applicazione per il futuro perché abrogata.

Del resto, in più di un'occasione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, ovvero che fissano la misura in tassi elevati tanto da raggiungere la soglia dell'usura, non sono retroattive, eppertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte ( cfr. Cass. n. 2140/2006; Cass. 1092/2005).

### **IL CASO.it**

E' chiaro che, se non è retroattiva la norma che sancisce la nullità della clausola, potendosi parlare, al più, di inefficacia sopravvenuta, a maggior ragione deve escludersi che possa essere tale la norma integrativa contenuta nell'art. 5 L. n. 154/1992.

Ne consegue, in definitiva, che, data la nullità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio agli usi della piazza, il saldo finale del c/c deve essere calcolato applicando il saggio legale di volta in volta vigente.

Il Tribunale non condivide affatto la tesi secondo cui si pretenderebbe di applicare dal 9.7.1992 al soddisfo il tasso massimo dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza effettuare alcuna variazione di detto tasso durante il corso del rapporto. Tale tasso massimo

dei BOT com'è noto, era pari, alla data del 9.7.1991, al 13,64% per le operazioni a credito del correntista sicché mantenendo detto tasso invariato nel tempo si andrebbe perfino a superare i limiti di tollerabilità fissati dalla legge n. 108/96 per contrastare il fenomeno dell'usura ( cfr. in particolare A. Tanza " La misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)." dove si pubblica uno schema nel quale si evidenzia come il tasso del 13,64% superi in vari periodi il limite governativo di tollerabilità del tasso soglia ( in tal senso Trib. Lecco n. 812 del 22.9.2009). E' innegabile dunque, che il periodo di applicazione del tasso massimo-minimo dei BOT debba essere limitato all'arco temporale di un anno e successivamente variato di anno in anno, in quanto il presupposto della norma è di remunerare le maggiori o minori somme delle quali non si è avuta la disponibilità in varie epoche e nel corso del rapporto, avendo come periodo di misurazione l'anno e non, ad esempio, il trimestre.

E' di lapalissiana evidenza come sarebbe paradossale remunerare con il 13,64% delle maggiori somme rinvenute, ad esempio, nel 2008 quando nessun investimento finanziario a quella data, neanche quello più speculativo, ha mai avuto tali performances.

#### **IL CASO.it**

Da alcuni si è osservato che detto trattamento sarebbe in linea con la finalità sanzionatoria dell'art. 6 della L. n. 154/92 e dell'art. 117 del T.U.b. ma è facile replicare evidenziando che la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 L. n. 154/92 e 117 T.U.b. è stata quella di ancorare il tasso sostitutivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi e dunque la variazione degli stessi non può non prendersi in considerazione ( cfr. Trib. Lecce n. 660 del 27.3.2007; Trib. Verbania n. 856 del 10.12.2007; Corte di Appello di Brescia 23.5.2007).

Osserva, questo decidente, che con l'entrata in vigore della legge n. 154/1992 non vi è stato nessun obbligo per la banca di stipulare un nuovo contratto: la banca, nel silenzio dell'utente, poteva continuare con la



vecchia pattuizione e certamente non la si può sanzionare o punire per il solo fatto di " non aver fatto" in assenza di un obbligo di fare.

E' ovvio che una sanzione è giustificata ed essere quindi ammissibile solo nei confronti degli istituti che hanno posto in essere un contratto o hanno modificato un vecchio contratto violando le prescrizioni di cui alla legge n. 154/1992 ed in particolare l'art. 117 del T.U.b.

Va infine rilevato che mantenere il tasso minimo dei BOT per gli interessi debitori dovuti dal cliente ancorato al parametro rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata del rapporto, si tradurrebbe in un " premio" per la banca che verrebbe a percepire un tasso dell'11,89% ( rilevazione al 9.7.1991) ad esempio nel 2009 quando l'interesse legale è notevolmente più basso.

#### **IL CASO.it**

Va affrontata la questione relativa all'onere della prova relativamente alla produzione degli e/c su cui è stata condotta l'indagine peritale ed il collegato problema della legittimità della richiesta attorea di iniziare con un saldo pari a "0" nell'ipotesi in cui la banca non abbia provato la bontà del saldo iniziale evidenziato nel primo e/c prodotto.

Il Tribunale non ha motivo per non condividere il principio giurisprudenziale secondo il quale: " Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli a sua volta domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolve a tale onere ( Cass. 16.6.2005 n. 12963).

Al contrario qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo si limita a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, l'onere della prova incombe solo sull'attore, restando soccombente se non assolve tale onere" ( cfr. art. 2697 c.c.).

Applicando questi principi al caso in esame avremo che dove la [REDACTED] Banca d'Impresa spa si è costituita spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della società attrice [REDACTED] srl si dovrà tener conto di tutti gli e/c ed in mancanza si dovrà iniziare il calcolo partendo da un saldo iniziale pari a "0"; mentre nel caso in cui la [REDACTED] Banca spa si è limitata a contestare la domanda attorea, senza alcuna riconvenzionale, si dovrà iniziare il ricalcolo, in mancanza di produzione totale di e/c da parte di [REDACTED], dal primo saldo utile.

A questo punto, il Tribunale in adesione alla migliore giurisprudenza, ritiene la nullità delle clausole del contratto che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di un uso negoziale e non su di un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c. ( in tal senso Cass. SS.UU. n. 21095 del 4.11.2004), né si può sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, in quanto, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come innanzi detto, deve conseguentemente ritenersi applicabile l'art. 1283 c.c. con negazione di ogni forma di capitalizzazione e validità anche ad una eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che in sé comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo.

#### **IL CASO.it**

Infatti, in difetto di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi, non essendovi altresì prova dell'esistenza di usi normativi annuali sul punto, è da ritenere esclusa qualunque forma di anatocismo, trimestrale, semestrale, annuale o di altra periodicità degli interessi e delle remunerazioni che non possono essere riconosciute: in definitiva è irrilevante anche la circostanza che l'istituto bancario, a far data dal primo trimestre 2000, abbia applicato un meccanismo di capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi, poiché tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica rinegoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca;

diversamente opinando si determinerebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla, convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte.

La voce di addebito della c.m.s. sul conto del cliente, inoltre, è nulla per mancanza di causa atteso che si sostanzia in un ulteriore aggravio di interessi corrispettivi costituenti una abnorme interpretazione della vecchia provvigione sull'inutilizzo in quanto la mera indicazione della percentuale di calcolo della c.m.s. non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 c.c.

Infatti la banca non chiarisce se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo che il c/c raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri almeno dieci giorni oppure sull'importo generale dei prelevamenti o altro ancora.

#### **IL CASO.it**

Ne consegue la nullità di detta clausola anche sotto il profilo della illiceità della causa che non trova valida giustificazione in chi vorrebbe spiegarla come pagamento per il maggior rischio che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo: se così fosse essa non dovrebbe insistere sulla punta massima della scopertura, ma dovrebbe parametrarsi ad ogni singola variazione in più o in meno e per la durata medesima. Inoltre l'incidenza dovuta all'incremento del rischio sarebbe già dovuta essere calcolata in partenza al momento della concessione del fido e sarebbe dovuta essere progressiva, mentre non lo è stata.

Il Tribunale rileva che l'altro problema collegato a quello degli interessi ultralegali è quello relativo agli interessi derivanti dai c.d. "giorni valuta" fittizi che non sono altro che un espediente usato dalla banca per allungare, appunto, fittiziamente, i giorni solari del prestito all'utente, quindi un aumento degli interessi debitori in favore della banca per un periodo temporale in cui non è stato effettuato alcun prestito: da qui la definizione corrente di valuta fittizia in contrapposizione alla concreta data-operazione, la quale si realizza, da parte della banca, decurtando al contrario i giorni in

cui l'utente deposita il denaro, quindi una voluta diminuzione degli interessi creditori in favore di quest'ultimo: il correntista, in buona sostanza, paga interessi per periodi di tempo in cui non ha avuto alcun prestito, di tal che è nulla la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e per gli accrediti in quanto gli stessi non risultano compiuti in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria ( in tal senso Trib. Lecce n. 1736/03; Trib. Lecce n. 1959/05; Trib. Lecce n. 422/06), non solo, ma la rilevazione dei detti giorni valuta può essere facilmente accertata in quanto in ogni operazione presente in tutti gli e/c vi è una indicazione della data e della valuta.

Ora la data indica il giorno in cui l'operazione è stata contabilizzata, la valuta rappresenta i giorni fittizi di interessi che la banca percepisce sine titolo.

#### **IL CASO.it**

Tale prassi è da reputarsi sempre illegittima ed il problema va risolto tenendo conto degli obblighi che incombono sulla banca che riceve, ad esempio, un assegno con una girata per l'incasso, obblighi che, in quanto riconducibili al rapporto di mandato, richiedono che il mandatario assolva al suo incarico con la diligenza del mandatario ciò comportando che la banca non potrà non avvalersi, per acquisire la disponibilità della somma, dei moderni sistemi telematici che consentono di effettuare le operazioni in tempo reale e dei quali, è notorio, vi è largo uso da parte degli istituti di credito sin dai primissimi anni '80.

A ciò si aggiunga che le aziende di credito intrattengono, tra loro, conti di corrispondenza, per regolare contabilmente le partite di credito e di debito, connesse con i servizi reciprocamente svolti, attraverso i quali dette partite si considerano immediatamente liquide e tale meccanismo è ben conosciuto dal mondo bancario e dagli operatori del settore.

La valuta fittizia costituisce, infine, un istituto che non trova, neppure nei manuali in materia bancaria, una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale sicché non è dovuto alcunché per il

relativo titolo trattandosi di ulteriore voce di addebito: essa è certamente nulla per mancanza di causa, poiché sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, peraltro fondata su di una circostanza non vera, quale la mancanza di immediata liquidità dell'operazione trattata: a conferma di ciò si pensi che da moltissimi anni i protesti avvengono in via telematica ed in tempo reale, ovvero al momento della presentazione del titolo allo sportello bancario sicché la valuta coincide sempre con il giorno dell'operazione indicata negli estratti conto prodotti in atti.

### **IL CASO.it**

Va dichiarata la nullità della clausola relativa alle spese forfettarie per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ed in ordine alla domanda attorea di accertamento dell'eventuale supero del tasso di interesse usurario, questo decidente deve richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, giurisprudenza che non ha ragione di disattendere, secondo cui, in linea di principio, i criteri fissati dalla Legge n.108 del 7.3.1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione le pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, così come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 1° D.L. n. 394 del 29.12.2000 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24 del 28.2.2001.

Inoltre, prima dell'entrata in vigore, dell'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 29.11.2008 coordinato con la legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 le c.m.s. non potevano essere sommate al T.E.G. per il computo dell'usura e venivano rilevate a parte il che porta ad escludere, nel caso in esame, il superamento del tasso soglia.

Infine, si osserva, che l'importo rilevato dal Ctu, per interessi attivi costituisce, sotto l'aspetto fiscale, reddito da capitale soggetto, all'atto dell'erogazione, a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 27% con obbligo di rivalsa ( art. 26 commi 2 e 4 del DPR n. 600 del 29.9.1973).

Circa la misura degli interessi dovuti successivamente al periodo esaminato dal Ctu va osservato che in mancanza di pattuizione contrattuale va corrisposto l'interesse legale, mentre nell'ipotesi di pattuizione successiva all'entrata in vigore del T.U.b. va applicato il tasso convenzionale come da contratto con le modifiche dallo stesso operate a mezzo degli e/c o, in subordine, con gli avvisi al pubblico apposti nei locali della banca ed in estremo subordine con le modificazioni pubblicate sulla G.U.

Invero è il colposo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che lascia in vita il rapporto obbligatorio dando luogo alla perpetuatio obligationis.

### **IL CASO.it**

Infine, trattandosi di indebito oggettivo, gli interessi legali su tale somma decorrono dalla data della domanda giudiziale proposta il dì 29.1.2005, a meno che il creditore non provi la malafede dell'accipiens: nel caso in esame la buona fede della convenuta banca si desume dalla esistenza dell'orientamento costante ed immutato fino al 1999 della Corte di Cassazione sulla validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale ( cfr. da ultimo Trib. Lecco n. 812 del 2.8.2009), tuttavia l'elaborazione peritale si è spinta sino al 31.12.2004 coincidendo sostanzialmente con la domanda. Infine le somme evidenziate in Ctu nella colonna " saldo finale da rielaborazione", trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo costituiscono debito di valuta e quindi nulla per rivalutazione.

Il Tribunale condivide dunque le conclusioni cui è pervenuto il consulente nella colonna " saldo finale da rielaborazione" cioè nella colonna in cui si riporta il nuovo saldo ricalcolato in base alle eccezioni delle parti e dei quesiti posti da questo giudicante, in contrapposizione al saldo come risultante dagli estratti conto bancari indicati nella colonna " saldo finale da e/c".

Irrilevanti ai fini del decidere sono i dati riportati nella colonna " differenza algebrica" che quantifica solo la forbice esistente tra il saldo iniziale della banca e quello finale a seguito del ricalcolo: è ovvio che esclusivamente sul

“ saldo finale da rielaborazione” vanno computati gli interessi legali o convenzionali a decorrere dalla domanda.

Il Ctu per il resto, ha correttamente impostato il proprio elaborato evidenziando tra le varie ipotesi prospettate dalle parti e da questo giudice, anche quella che prevede l'applicazione del saggio legale ex art. 1284 c.c. e non quindi il tasso sostitutivo previsto dalla legislazione bancaria per i soli contratti dopo il 9.7.2009, seguito da quello convenzionale a partire dalla sottoscrizione di nuovi contratti ed ha escluso qualsiasi forma di capitalizzazione, con espunzione pertanto anche della capitalizzazione trimestrale, annuale ecc. e di c.m.s., valute fittizie e spese forfettarie, se non espressamente convenute.

### **IL CASO.it**

L'applicazione alla fattispecie in esame dei su riportati principi, comporta che relativamente alle posizioni intrattenute dalla [REDACTED] con l'attuale [REDACTED] Banca d'Impresa spa il saldo relativo al c/c n. [REDACTED] ( poi [REDACTED] è di € 322.692,59 a credito del cliente mentre il saldo del c/c n. [REDACTED] ( poi [REDACTED] è di € 291.765,49 ma a debito del cliente così come il saldo del c/c n. [REDACTED], unico estinto in data 31.4.2002, è di € 114.050,86 a debito del cliente così come il saldo del c/c n. [REDACTED] è di € 183.842,28 sempre a debito del predetto.

La differenza tra i saldi dei quattro c/c comporta un residuo debito in capo alla [REDACTED] con l'attuale [REDACTED] Banca d'Impresa spa di € 266.966,04 oltre interessi creditori/debitori convenzionali come da estratti conto ed in difetto, come da avvisi pubblicizzati dalla banca o nella G.U.

Va precisato che sulle somme per interessi creditori in favore dell'utente va effettuata la tassazione prevista dalla legge.

Invece relativamente alle posizioni intrattenute da [REDACTED] con l'attuale [REDACTED] Banca spa va sottolineato che il saldo relativo al c/c n. [REDACTED] è di € 1.837.368,96 a credito del cliente, mentre il saldo relativo al c/c n. [REDACTED] è di € 409.988,96 sempre a credito del cliente il tutto per complessivi € 2.247.357,26 somme dalle quali va preventivamente espunta

la tassazione prevista dalla legge oltre interessi legali semplici dal di della domanda all'integrale soddisfo.

Gli istituti di credito dovranno rettificare in tal senso la loro comunicazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia. **IL CASO.it**

In merito alle spese del giudizio, tenuto conto del rigetto delle seppur marginali eccezioni di parte attorea, ma anche dei profondi mutamenti giurisprudenziali, appare equo e di giustizia operare una compensazione nella misura dei 4/5 ponendosi, invece, le spese di Ctù a totale carico della [redacted] Banca d'Impresa spa e [redacted] Banca spa in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa reietta, previa declaratoria di nullità parziale dei moduli contrattuali regolanti gli impugnati rapporti di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale secondo gli usi piazza, delle c.m.s., delle valute fittizie ove non pattuite, delle spese ed anatocismo trimestrale così provvede:

- a) accoglie, per quanto di ragione e nei limiti indicati in motivazione, sia la domanda proposta dalla [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore titolare del c/c ordinario n. [redacted] (poi [redacted], del c/c n. [redacted] (poi [redacted], del c/c n. [redacted] del c/c n. [redacted] tratti dalla società attrice sulla filiale di [redacted] della attuale [redacted] Banca d'Impresa spa nonché, negli stessi limiti, la domanda riconvenzionale proposta dalla stesso Istituto bancario e per l'effetto condanna [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di detto Istituto di credito della complessiva e minore somma di € 266.966,04 oltre interessi debitori convenzionali di volta in volta maturati fino all'integrale soddisfo, previa detrazione degli oneri fiscali di legge;
- b) accoglie, per quanto di ragione e nei limiti indicati in motivazione, la domanda proposta da [redacted] titolare del c/c ordinario n. [redacted]



e del c/c n. [redacted] tratti sulla filiale di [redacted] della attuale [redacted] Banca spa e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [redacted] della complessiva somma di € 2.247.357,26 oltre interessi creditori al tasso legale dal di della domanda all'integrale soddisfo, previa detrazione degli oneri fiscali di legge. . .

Rigetta ogni altra domanda.

### IL CASO.it

Condanna [redacted] Banca spa in persona del lega rappresentante pro tempore al pagamento in favore di [redacted] di € 368,00 per spese borsuali, € 1.500,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e forfettario e con distrazione in favore del Difensore che ha reso la dichiarazione di rito, somme già compensate nella misura indicata.

Condanna [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della convenuta banca della somma di € 900,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e forfettario, somme già compensate nella misura indicata.

Le spese di Ctu contabile vengono poste, in solido, a carico di [redacted] Banca d'Impresa spa e [redacted] Banca spa in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore.

Sentenza esecutiva ex lege.

Maglie 15.12.2009

Il Giudice On.

Dr. Angelo Rizzo

IL CANCELLIERE CI  
[redacted]

Depositato in Cancelleria

16 DIC. 2009

IL CANCELLIERE CI  
[redacted]